

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE - Rev. 01.03.2018
Art.1 Definizioni - Conclusione del Contratto - Requisiti di solvibilità e altri requisiti - Multisito - Tempi di attivazione della Fornitura - Durata del Contratto.
Art. 1.1 Definizioni.

“ARERA”: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Autorità indipendente istituita con la Legge n. 481 del 14 novembre 1995;

“Accettazione”: documento attestante l'accettazione da parte del Cliente della Proposta del Fornitore a concludere un contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale e riportante tutti i dati identificativi del Cliente e dei Punti di Fornitura;

“CGF”: Condizioni Generali di Fornitura che disciplinano il presente rapporto di Fornitura;

“Cliente”: Cliente finale della “Fornitura”;

“Cliente Domestico”: per le forniture di Energia Elettrica si intende il Cliente, alimentato in bassa tensione, che utilizza l'energia per usi domestici, così come definito all'art. 2.3, lett. a) del TIV. Per le forniture di gas naturale si intende il Cliente che utilizza il gas naturale per usi domestici, come definito all'art. 2.3, lett. a) e b) del TIVG.

“Cliente Business”: per le forniture di Energia Elettrica si intende il Cliente, alimentato in bassa tensione, che utilizza l'energia per usi diversi da quelli domestici, così come definito nell'art. 2.3, lett. c) del TIV. Per le forniture di gas naturale si intende il Cliente che utilizza il gas per usi diversi da quelli abitativi (ad esempio per usi industriali, artigianali), come definito all'art. 2.3, lett. d) del TIVG;

“Cliente Consumatore”: si intende la persona fisica o il Condominio che utilizza l'energia elettrica e/o il gas naturale per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

“Contratto”: contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale disciplinato dalle CGF e dalle “CTE - Energia Elettrica” e/o “CTE - Gas Naturale”;

“CTE - Energia Elettrica”: Condizioni Tecnico-Economiche, allegato contrattuale che contiene i dettagli tecnico-economici della fornitura di Energia Elettrica;

“CTE - Gas Naturale”: Condizioni Tecnico-Economiche, allegato contrattuale che contiene i dettagli tecnico-economici della fornitura di Gas Naturale;

“Distributore”: distributore di energia elettrica territorialmente competente e/o società che gestisce l'impianto di distribuzione del gas e il servizio di trasporto del gas sulla rete di gasdotti locali dal punto di alimentazione al punto di riconsegna del Cliente;

“Fasce orarie”: le fasce orarie così come definite dall'ARERA (Del. ARERA 181/06 e s.m.i.);

“Fasce Ore di Picco”: sono le ore comprese tra le 08:00 e le 20:00 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì;

“Fasce Ore Fuori Picco”: sono, nei giorni dal lunedì al venerdì, le ore comprese tra le 00:00 e le 08:00 e fra le 20:00 e le 24:00 e, nei giorni di sabato, domenica e festivi, tutte le ore;

“Fornitore”: ILLUMIA S.p.A. in quanto soggetto erogatore della “Fornitura”;

“Fornitura”: fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, erogata dal Fornitore in favore del Cliente;

“Fornitura congiunta”: Fornitura di energia elettrica e gas naturale tra il Fornitore e il Cliente;

“Gruppo di misura”: la parte dell'impianto di alimentazione che serve per l'interconnessione, la misura del gas e il collegamento all'impianto interno del Cliente;

“Misuratore” / “Contatore”: si intende i) il contatore elettronico non ancora riprogrammato e quindi non in grado di misurare l'energia consumata distinguendo tra le diverse fasce orarie o ore della giornata (anche definito Contatore elettronico gestito monorario (EM) Elettricità), ii) il contatore elettronico in grado di misurare l'energia consumata ora per ora (anche definito Contatore elettronico gestito orario (EO) Elettricità), iii) il contatore elettronico in grado di misurare l'energia consumata nelle diverse fasce orarie (F1, F2 e F3) (anche definito Contatore elettronico gestito per fasce (EF) Elettricità). Nelle presenti CGF, per Misuratore/Contatore Orario si intende il contatore elettronico gestito orario (EO) o il contatore elettronico gestito per fasce (EF);

“Proposta”: offerta con cui il Fornitore propone al Cliente di concludere un contratto di Fornitura di energia elettrica e/o gas naturale;

“Punto di Fornitura”: per l'energia elettrica si intende il POD (punto fisico in cui l'energia elettrica viene consegnata dal Fornitore al Cliente), per il gas naturale si intende il PDR (punto fisico in cui il gas naturale viene consegnato dal Fornitore al Cliente);

“Switching”: in relazione all'energia elettrica, è la variazione dell'utente del dispacciamento relativo a uno o più POD associati al Cliente; in

relazione al gas naturale, è la variazione dell'utente della distribuzione relativo a uno o più PDR associati al Cliente.

“Voltura”: passaggio di un contratto di fornitura da un cliente ad un altro senza interruzione dell'erogazione di energia elettrica e/o di gas;

“Subentro”: attivazione della fornitura da parte di un nuovo cliente di un punto di fornitura disattivo con contestuale variazione dei dati identificativi;

“TIMOE”: Testo Integrato Morosità Elettrica, di cui all'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 258/2015/R/com e s.m.i.;

“TIMG”: Testo Integrato Morosità Gas, di cui all'Allegato alla deliberazione ARERA n. ARG/gas 99/11 e s.m.i.;

“TIV”: Testo Integrato delle disposizioni dell'ARERA per l'erogazione dei servizi di Vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del D.L. 18.06.2007 n. 73, di cui alla deliberazione ARERA n. 301/2012/R/eel e s.m.i.;

“TIVG”: Testo Integrato per l'erogazione dei servizi di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo reti urbane, di cui all'Allegato A della deliberazione ARERA n. ARG/gas 64/09;

“TIF”: Testo Integrato in materia di Fatturazione, di cui all'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 463/2016/R/com e s.m.i.;

“TICO”: Testo Integrato Conciliazione, di cui all'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 209/2016/R/com e s.m.i.;

“TIOE”: Testo Integrato della Regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, di cui alla deliberazione ARERA n. 646/2015/R/eel e s.m.i.;

“RODG”: Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas di cui alla Deliberazione ARERA n. 574/2013/R/gas;

“RTDG”: Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe e dei servizi di distribuzione e misura del gas di cui alla Deliberazione ARERA n. 367/2014/R/gas.

Art. 1.2 Conclusione del Contratto.

Esclusi i contratti conclusi a distanza, il Contratto si conclude nel momento in cui il Cliente sottoscrive l'Accettazione. In caso di contratto a distanza (via telefono o via internet), il Contratto si conclude nel momento in cui il Cliente accetta l'offerta del Fornitore, nel rispetto dei requisiti di forma previsti dalla normativa vigente. L'efficacia del Contratto è condizionata alla presenza in capo al Cliente dei requisiti di cui al successivo articolo 1.3. In caso di insussistenza in capo al Cliente dei requisiti indicati nel successivo articolo 1.3, il Fornitore comunicherà entro il termine di 90 giorni dalla conclusione del Contratto, che il Contratto non avrà efficacia e sarà risolto di diritto. Superato il predetto termine in assenza di tale comunicazione, il Contratto avrà comunque efficacia. Qualora i dati tecnici e i dati relativi alla residenza dichiarati dal Cliente siano difformi da quelli in possesso del Distributore competente, il Fornitore attiverà la fornitura utilizzando i dati forniti dal Distributore. In relazione al dato di residenza, il Cliente potrà richiedere la variazione inoltrando al Fornitore opportuna dichiarazione.

Art. 1.3 Requisiti di solvibilità e altri requisiti.

Le condizioni di seguito indicate costituiscono condizioni sospensive di efficacia del Contratto ai sensi di quanto previsto al precedente art. 1.2:

- non sussistano in capo al Cliente morosità relative a precedenti rapporti di Fornitura di energia elettrica e/o gas naturale;
- il Cliente finale non risulti oggetto di una richiesta di indennizzo ai sensi della delibera ARERA n. 219/2010 s.m.i. (CMOR);
- il punto di fornitura non risulti sospeso per morosità al momento della richiesta di switching, subentro o voltura;
- il Cliente non risulti “cattivo pagatore” e/o non sia registrato negli elenchi “sull'affidabilità e puntualità dei pagamenti” istituiti dall'ARERA;
- nei confronti del Cliente non risultino elevati protesti ovvero il Cliente non sia sottoposto a procedure esecutive e/o concorsuali, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare;
- la valutazione del rischio creditizio effettuata da aziende di comprovata esperienza, attive nel mercato e di cui il Fornitore si avvale, sia e rimanga positiva;
- qualora la società preposta ad assicurare i crediti del Fornitore derivanti dal Contratto non si renda disponibile a prestare copertura e, contestualmente, il Cliente non presti garanzia fidejussoria per un importo pari al valore stimato di tre mesi di Fornitura, entro il termine indicato nella richiesta scritta avanzata dal Fornitore da inviarsi nel medesimo termine di cui al precedente art. 1.2.

La Fornitura di gas naturale potrà non avere inizio qualora il Fornitore non abbia già attivato altre forniture di gas naturale per almeno 100.000 mc presso il medesimo City Gate o cabina REMI (punto fisico di congiunzione tra la rete di trasporto nazionale e la rete di distribuzione locale del gas naturale) presso cui si colloca il punto di riconsegna del Cliente. In tal caso, il Fornitore ne darà comunicazione al Cliente. Qualora il Cliente abbia richiesto l'attivazione di una Fornitura Congiunta e non fosse possibile

l'attivazione dell'una o dell'altra Fornitura, il presente Contratto rimarrà valido limitatamente alla Fornitura attivabile. Il Fornitore si riserva la facoltà di esercitare lo switching con riserva ai sensi dell'art. 6.3 del TIMOE e dell'art. 8.2 del TIMG. Qualora il Fornitore eserciti la facoltà di cui al precedente capoverso e ove venga accertata la mancanza anche di uno solo tra i requisiti indicati nel primo capoverso del presente articolo, non verrà data esecuzione al Contratto e gli effetti del recesso dal contratto di fornitura con il precedente fornitore verranno meno. Resta inoltre inteso che l'efficacia della Fornitura resta condizionata: a) per l'Energia Elettrica, all'attivazione e mantenimento del servizio di trasporto e dispacciamento, in esecuzione del relativo Contratto stipulato con il Distributore competente di cui al successivo art. 4; b) per il Gas Naturale, all'attivazione e al mantenimento del servizio di distribuzione, nonché all'esistenza di un adeguato allacciamento alla rete di distribuzione locale in grado di garantire la portata richiesta e al fatto che il Cliente sia dotato di un impianto interno conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 1.4 Multisito.

Nell'ipotesi in cui, in un unico contesto ovvero in fasi successive, il medesimo Cliente stipuli uno o più contratti di Fornitura per più POD e/o PDR, il rapporto con il Cliente si intenderà a ogni effetto unitario.

Art. 1.5 Tempi di attivazione della Fornitura.

L'inizio della Fornitura avverrà alla prima data utile e comunque entro il tempo massimo di 120 giorni dalla data di conclusione del contratto, il tutto compatibilmente con i tempi tecnici necessari. Ove i tempi di attivazione dovessero essere maggiori da quelli sopra indicati, il Fornitore ne darà tempestiva comunicazione al Cliente con il mezzo ritenuto più idoneo in base ai recapiti disponibili.

Art. 1.6 Durata del Contratto.

Il Contratto è a tempo indeterminato, salva la possibilità di recesso per entrambe le Parti secondo quanto previsto dall'art. 8 delle presenti CGF.

Art. 2 Oggetto del Contratto.

Oggetto del Contratto è la Fornitura di energia elettrica e/o gas naturale da parte del Fornitore con le modalità indicate e alle condizioni pattuite, presso i Punti di Fornitura indicati dal Cliente, nonché la prestazione dei servizi accessori e/o connessi alla Fornitura. La documentazione contrattuale è composta dalla Accettazione, dalle “CTE - Energia Elettrica”, dalle “CTE - Gas Naturale” e dalle CGF. L'Accettazione, le “CTE - Energia Elettrica” e “CTE - Gas Naturale” prevalgono sulle CGF, qualora le relative condizioni siano in contrasto con quelle previste dalle CGF stesse.

Art. 3 Utilizzazione dell'energia e/o del gas naturale e previsioni di fabbisogno. Obblighi informativi a carico del Cliente.

Il Cliente si impegna a utilizzare l'Energia Elettrica e/o il Gas Naturale forniti dal Fornitore per alimentare i siti previsti nella Accettazione, con divieto di utilizzo per usi differenti da quelli dichiarati e divieto di cessione a terzi. Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenza massima installata; il Cliente risponde di tutti i danni causati da un prelievo in eccesso. Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti occorsi al Cliente o a terzi in conseguenza dell'uso dell'Energia Elettrica e/o del Gas Naturale in modo improprio o senza l'osservanza delle norme di sicurezza. Il Cliente si impegna a trasmettere entro 30 giorni dalla conclusione del Contratto il Modulo per la Dichiarazione dei dati Catastali debitamente compilato, relativo ai dati catastali dell'immobile presso il quale è destinata la Fornitura, nonché la Dichiarazione di regolare possesso/detenzione dell'immobile ai sensi del “Piano Casa” (D.L. n. 47/2014, convertito con L. 80/2014). Entrambi i predetti moduli sono altresì reperibili sul sito www.illumia.it. Il Cliente, agli effetti delle disposizioni fiscali vigenti, dichiara che il regime fiscale IVA da applicarsi da parte del Fornitore è quello risultante da quanto riportato nella Accettazione. Il Cliente si impegna inoltre a fornire, su richiesta del Fornitore, ogni informazione e documentazione necessaria ai fini della corretta applicazione delle imposte sui consumi di energia elettrica e/o di gas naturale e delle addizionali relative. Il Cliente si impegna altresì a comunicare al Fornitore, con la massima tempestività e accuratezza possibile, eventuali variazioni sensibili dei consumi rispetto al suo normale profilo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: CIG, sospensioni temporanee ecc.), al fine di consentire al Fornitore stesso di programmare in maniera coerente e adeguata gli approvvigionamenti di Energia Elettrica e/o Gas Naturale.

Art. 4 Mandati Energia Elettrica - Richieste di attività di competenza del Distributore - Corrispettivi per Energia Elettrica e Gas Naturale - Modifiche.
4.1 Mandati Energia Elettrica.

In relazione ai punti di fornitura oggetto del Contratto, il Cliente conferisce

mandato senza rappresentanza al Fornitore, ai sensi dell'art. 1705 c.c., per la conclusione dei contratti per il Trasporto e per il Dispacciamento e per svolgere tutto quanto necessario per l'espletamento di tale mandato nei rapporti con Terna S.p.A. e con il Distributore competente. Inoltre, il Cliente conferisce mandato con rappresentanza al Fornitore, ai sensi dell'art. 1704 c.c., per la conclusione del contratto di Connessione con il Distributore competente. Il Cliente autorizza il Fornitore, nell'espletamento dei mandati di cui sopra, ad approvare eventuali clausole onerose ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. I mandati conferiti cesseranno alla data di risoluzione o cessazione ovvero perdita di effetto per qualsivoglia causa del Contratto e devono ritenersi da parte del Cliente irrevocabili fino a detta data.

Art. 4.2 Richieste di attività di competenza del Distributore.

Su richiesta e per conto del Cliente, in relazione ai Punti di Fornitura oggetto del presente Contratto, il Fornitore richiede al Distributore competente le prestazioni indicate nel TIQE, per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, e nella sezione III del RODG, per quanto riguarda la fornitura di gas naturale. A titolo esemplificativo e non esaustivo, vi rientrano le seguenti prestazioni: aumento o diminuzione della potenza disponibile, verifica del gruppo di misura, verifica della tensione nel punto di consegna, spostamento del gruppo di misura, sudentri e voltture. Il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente tramite il Fornitore, l'importo che allo stesso sarà addebitato secondo quanto previsto dalla normativa di volta in volta vigente, nonché gli oneri di gestione per un importo pari a quanto indicato nell'art. 11 del TIV, salvo quanto diversamente convenuto tra le parti. Il Fornitore si riserva la facoltà di richiedere al Cliente l'invio di apposita modulistica, qualora la relativa richiesta non renda certa l'identità del richiedente o la natura della richiesta stessa.

Art. 4.3 Corrispettivi per Energia Elettrica e Gas Naturale.

Ai fini dell'applicazione dei corrispettivi relativi all'energia elettrica e/o gas naturale, alle modalità definite nel Contratto medesimo e nelle "CTE - Energia Elettrica" e/o "CTE - Gas Naturale", il Cliente dichiara di aver esaminato, di ben conoscere, di accettare le stesse e di considerarle parte essenziale e integrante del Contratto.

Energia Elettrica. Al Cliente verranno addebitati i corrispettivi per l'energia fornita di cui alle CTE Energia Elettrica applicati ai consumi e alle relative perdite di rete calcolate nelle modalità definite dalle normative ARERA vigenti. Tali corrispettivi verranno applicati differenziati in funzione delle Fasce orarie di consumo come definite all'art. 1, salvo quanto diversamente stabilito nelle rispettive CTE - Energia Elettrica. Per i siti dotati di misuratore orario, l'attribuzione dell'energia prelevata nelle Ore di Picco e Ore Fuori Picco o nelle ore corrispondenti alle fasce orarie, è quella risultante dai prelievi orari qualora resi disponibili dal Distributore competente. Per i siti non dotati di misuratore orario, l'energia elettrica verrà attribuita con le medesime modalità del Distributore competente. Nel caso di misuratore monorario qualora il Cliente abbia sottoscritto un'offerta a fasce ILLUMIA ripartirà i consumi complessivi, salvo che non sia diversamente previsto nelle CTE, secondo la seguente divisione in fasce: per i siti in BT, F1 (37%), F2 (28%), F3 (35%), per i siti di IP (Illuminazione pubblica) F1 (4%), F2 (25%), F3 (71%).

Inoltre al Cliente verranno fatturati i seguenti oneri e corrispettivi:

- corrispettivi relativi al servizio di trasmissione, distribuzione, misura e dei componenti A, UC e MCT previste per i clienti del mercato libero dalle Delibere ARERA di tempo in tempo vigenti;
- corrispettivi relativi al servizio di dispacciamento e servizio di aggregazione delle misure e altri eventuali oneri di cui alla Del. ARERA n. 111/06 e s.m.i. e alla Del. ARERA n. 107/09 e s.m.i., applicati ai consumi prelevati nel singolo mese comprensivi, nei casi previsti dalle suddette delibere, di perdite di rete;
- oneri di bilanciamento in relazione alle attività svolte dal Fornitore nell'ambito della programmazione della somministrazione ai propri clienti, a titolo forfettario, per un corrispettivo di 0,005 euro/kWh, applicati ai consumi prelevati nel singolo mese comprensivi di perdite di rete;
- corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali (Commercializzazione e Vendita) svolte dal Fornitore:
 - in quota fissa espressa in euro/anno, ripartita mensilmente, per ogni punto di fornitura, pari, per i clienti domestici, al corrispettivo PCV previsto dal TIV di volta in volta vigente e comunque in misura non inferiore a quanto stabilito dalla Del. ARERA 633/2016/R/EEL del 4 novembre 2016 con riferimento al periodo da 01/01/2017 a 30/06/2018, aumentato di 55,00 euro/anno;
 - in quota variabile applicata ai consumi prelevati nel mese comprensivi di perdite di rete, pari, per i clienti domestici, a 0,010 euro/kWh;
 - in quota fissa espressa in euro/anno, ripartita mensilmente, per ogni punto di fornitura, pari, per i clienti business, al corrispettivo PCV previsto dal TIV di volta in volta vigente e comunque in misura non inferiore a

quanto stabilito dalla Del. ARERA 633/2016/R/EEL del 4 novembre 2016 con riferimento al periodo da 01/01/2017 a 30/06/2018, aumentato di 78,00 euro/anno;

d) in quota variabile applicata ai consumi prelevati nel mese comprensivi di perdite di rete, pari, per i clienti business, a 0,010 euro/kWh. Il corrispettivo di Commercializzazione e Vendita, sia per la Quota Fissa che per la Quota Variabile, verrà fatturato al cliente al netto della componente DISPbt di volta in volta vigente (con imputazione della DISPbt fissa sulla quota fissa del corrispettivo di Commercializzazione e Vendita e della DISPbt variabile sulla quota variabile del corrispettivo di Commercializzazione e Vendita) previsto dal TIV. Qualora l'Autorità cessi di pubblicare il valore del corrispettivo PCV verrà utilizzato l'ultimo valore disponibile. Nel caso di addebito a ILLUMIA di oneri relativi all'applicazione della delibera ARERA Arg/elt 219/10 e s.m.i., relativa al sistema indennitario (CMOR), e derivanti da pregressa morosità del Cliente finale, ILLUMIA riaddebiterà tali oneri al Cliente stesso nella prima fattura utile.

Gas Naturale. Al Cliente verranno fatturati, oltre ai corrispettivi per il gas fornito di cui alle "CTE - Gas Naturale", i seguenti corrispettivi:

- le componenti tariffarie del trasporto, dello stoccaggio, degli oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità, che consistono nella componente per la gradualità nell'applicazione della riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela (GRAD), nella componente a copertura del meccanismo per la rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento di gas naturale (CPR), nella componente a copertura degli oneri aggiuntivi (QOA), nella componente a copertura dei costi delle attività connesse alle modalità di approvvigionamento del gas naturale all'ingrosso, compreso il relativo rischio (CCR) relativi alla Fornitura di Gas Naturale definite dagli artt. 6 bis, 8, 8 bis, 10 e 11 del TIVG;
- oneri di bilanciamento in relazione alle attività svolte dal Fornitore nell'ambito della programmazione della somministrazione ai propri clienti, a titolo forfettario, per un corrispettivo di 0,05 euro/Smc, applicati ai consumi prelevati nel singolo mese, riferito ad un Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a 38,52 MJ/Smc;
- corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali (Commercializzazione e Vendita) svolte dal Fornitore:
 - in quota fissa, ripartita mensilmente, per ogni punto di riconsegna, pari, per i clienti domestici, a 108,00 euro/anno e per i clienti business pari a 152,00 euro/anno;
 - in quota variabile applicata ai consumi del mese, pari a 0,05 euro/Smc sia per i clienti domestici che per i clienti business, riferiti ad un PCS pari a 38,52 MJ/Smc. Qualora l'ARERA stabilisca per la componente QVD (componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio di gas naturale stabilita dall'Autorità per il servizio di tutela) valori superiori alle componenti fisse e variabili riportate al precedente punto 3, il Fornitore applicherà quale corrispettivo per Commercializzazione e Vendita il relativo maggiore valore previsto dall'Autorità. I corrispettivi di cui sopra verranno calcolati con riferimento al potere calorifico superiore convenzionale (PCS, nelle modalità definite dal TIVG) effettivo del gas distribuito nelle località, misurato in condizioni standard.

Per Energia Elettrica e Gas Naturale. Al Cliente saranno addebitati o accreditati, con riferimento al periodo di esecuzione del Contratto per i siti oggetto della relativa Fornitura, anche eventuali importi conseguenti all'erogazione dei servizi di cui al presente articolo 4 ed al pagamento degli altri oneri derivanti da rettifiche o conguagli di fatturazione, anche emessi successivamente alla cessazione per qualsivoglia causa del Contratto stesso. Laddove il Distributore, l'ARERA, o qualsiasi altro soggetto competente, dovesse comminare sanzioni (quali, a titolo esemplificativo, penali, multe ecc.) nei confronti del Fornitore in conseguenza di condotte poste in essere dal Cliente, il Fornitore avrà la possibilità di addebitare tali sanzioni al Cliente stesso mediante il relativo addebito in bolletta. Al Cliente verranno altresì fatturati tutti i costi e gli oneri sostenuti dal Fornitore nei confronti dei Distributori in relazione ai servizi da essi forniti connessi alla Fornitura e gli altri oneri, fiscali e non, disposti per legge o per provvedimento delle autorità competenti (es. accise), oneri che restano a carico del Cliente e i cui valori verranno indicati in bolletta. Qualora al Fornitore vengano addebitati importi dal fornitore precedente, relativi a morosità pregresse del Cliente, oneri accessori e di servizio, relativi alla Fornitura pregressa, tali importi saranno addebitati al Cliente e computati nella prima fattura utile successiva.

Art. 5 Variazione dei corrispettivi - Deposito cauzionale.

Art. 5.1 Variazione dei corrispettivi.

Ferme le ipotesi di automatico adeguamento previste per i contratti con corrispettivo indicizzato, durante la vigenza del Contratto le condizioni economiche della Fornitura potranno essere variate a iniziativa del Fornitore in conformità alla procedura descritta nell'art. 11. Nel caso in cui il prezzo della Fornitura sia convenuto a termine e il Fornitore non

comunichi nei tempi di cui sopra alcuna variazione dei corrispettivi per il periodo successivo alla scadenza di tale termine, sarà applicato un corrispettivo, rispettivamente per l'energia elettrica e il gas naturale, definito dalle seguenti formule di prezzo:

Fornitura Energia Elettrica: $Pm(fi) = P0(fi) + [Im(fi) - I0(fi)]$, dove: $Pm(fi)$ è il prezzo di Fornitura aggiornato mensilmente e fi è il riferimento alle fasce orarie di fatturazione del Cliente ($f0$ per le utenze moninarie o fs / fi per le utenze fatturate in fascia sole e luna o per fasce ex Del. ARERA 181/06) secondo le modalità di aggregazione specificate dalle CTE; $P0(fi)$ è pari ai valori $P0(f0) = 0,08019 \text{ €/kWh}$; $P0(fs) = 0,08447 \text{ €/kWh}$; $P0(fi) = 0,06750 \text{ €/kWh}$; $P0(fi) = 0,08487 \text{ €/kWh}$; $P0(f2) = 0,08430 \text{ €/kWh}$; $P0(f3) = 0,06750 \text{ €/kWh}$; $Im(fi)$ è il prezzo medio di acquisto dell'energia nella Borsa Elettrica nel mese di fatturazione rilevato, rispettivamente alle fasce orarie di fatturazione sopraindicate; $I0(f0)$ è pari a $0,06297 \text{ €/kWh}$, $I0(fi)$ è pari a $0,07107 \text{ €/kWh}$, $I0(f2)$ è pari a $0,07042 \text{ €/kWh}$, $I0(f3)$ è pari a $0,05254 \text{ €/kWh}$, $I0(fs)$ è pari a $0,07080 \text{ €/kWh}$, $I0(fi)$ è pari a $0,05254 \text{ €/kWh}$. Per siti di illuminazione pubblica dotati di misuratori non orari: $P0(fi)$ è pari al valore $P0(f0) = 0,07513 \text{ €/kWh}$; $I0(f0)$ è pari a $0,06297 \text{ €/kWh}$.

Fornitura Gas naturale: $Pm = PSVDA + \text{spread}$, dove: Pm è il prezzo di Fornitura aggiornato mensilmente; $PSVDA(m)$ (PSV Day Ahead Mid) è, per ogni mese di fornitura "m", pari alla media aritmetica mensile dei prezzi giornalieri, come pubblicati sotto "European Gas Spot Market Report" da ICIS Heren il giorno lavorativo immediatamente precedente al giorno di somministrazione, uguale alla media aritmetica dei prezzi Bid e Ask in Eur/MWh del prezzo del gas naturale sotto il titolo "PSV Price Assessment - Day Ahead", ad eccezione del weekend dove il riferimento dei prezzi Bid e Ask sarà "PSV Price Assessment - Weekend" e in caso di Bank holiday (in London) dove il riferimento dei prezzi Bid e Ask sarà "PSV Price Assessment - Weekend", (qualora cessi la pubblicazione dei citati parametri di riferimento, il Cliente accetta che vengano individuati dal Fornitore criteri alternativi equivalenti). Se nessun prezzo sarà pubblicato per un determinato giorno, il prezzo utilizzato sarà quello utilizzato per il giorno immediatamente precedente. $PSVDA(m)$ espresso in €/MWh è convertito in €/cent/mc sulla base di un coefficiente moltiplicativo pari a 1,05833; lo spread è pari a 0,060 €/Smc riferito ad un PCS di 38,10 MJ/Smc. Il Fornitore renderà disponibile l'indice PSVDA(m) nell'Area Riservata del Cliente sul sito www.illumia.it o tramite email scrivendo al Servizio Clienti.

Art. 5.2 Deposito cauzionale.

Qualora il pagamento delle fatture non avvenga mediante domiciliazione bancaria attraverso la procedura di addebito diretto SEPA, il Cliente è tenuto a versare, a titolo di idonea garanzia sulla prima fattura utile, un deposito cauzionale in misura pari a quanto previsto dal TIV e dal TIVG. Qualora nel corso dell'erogazione del servizio tale importo fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente sarà tenuto a ricituarlo con addebito sulla prima fattura utile. Il deposito cauzionale sarà restituito ove venga attivata o riattivata la domiciliazione bancaria attraverso la procedura di addebito diretto SEPA o, al termine del rapporto, nella fattura di chiusura, qualora non trattenuto in tutto o in parte a copertura di eventuali insoluti, maggiorato degli interessi di legge.

Art. 6 Fatturazioni, modalità e periodicità - Rilevazione dei consumi - Irregolare funzionamento del gruppo di misura e ricostruzione consumi - Termini e modalità di pagamento. Interessi di mora - Sospensione della Fornitura per morosità del Cliente e Risoluzione del Contratto.

Art. 6.1 Fatturazioni, modalità e periodicità.

Salvo quanto diversamente previsto nelle CTE, ed in deroga all'art. 4 del TIF, la fatturazione avverrà con la frequenza indicata nel presente articolo. La fatturazione dei corrispettivi dovuti per le forniture di Energia Elettrica ha periodicità almeno bimestrale per le forniture con potenza disponibile inferiore o uguale a 6,6 kW, mensile per le forniture con potenza disponibile superiore a 6,6 kW. La fatturazione dei corrispettivi dovuti per le forniture di Gas Naturale avverrà con periodicità mensile. Ai sensi della Del. ARERA 501/14/R/Com, per ogni fatturazione verrà emessa una bolletta sintetica e il Fornitore mette a disposizione del Cliente gli elementi di dettaglio nell'area riservata ai clienti sul sito www.illumia.it. Per aiutare il Cliente alla comprensione della fatturazione, il Fornitore pubblica sul sito www.illumia.it una guida alla lettura e il relativo glossario. Qualora la Fornitura al Cliente sia congiunta il Fornitore si riserva di fatturare i corrispettivi mediante un'unica fattura con la periodicità mensile. Il Fornitore si riserva la facoltà di non emettere fattura per importi che non superino complessivamente € 20,00; tali importi saranno sommati (o detratti qualora a credito del Cliente) agli importi della successiva fattura. La fattura sarà inviata in formato elettronico via e-mail o, in alternativa, in formato cartaceo a mezzo posta. Qualora il Cliente richieda l'invio delle fatture in formato cartaceo a mezzo posta, il Fornitore si riserva la facoltà di applicare un corrispettivo pari ai maggiori oneri amministrativi sostenuti dal Fornitore stesso.

Art. 6.2 Rilevazione dei consumi.

Al fine del computo dei consumi contabilizzati nella fattura verranno utilizzati i dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore. In mancanza dei dati di misura effettivi, verranno utilizzate le autoletture comunicate dal Cliente (secondo le modalità e le tempistiche indicate in bolletta) e validate dal Distributore. Qualora non siano resi disponibili né i dati effettivi né le autoletture validate dal Distributore, la fatturazione avverrà determinando dati di misura stimati sulla base dei consumi storici del cliente forniti dal Distributore oppure, in alternativa e in deroga all'art. 6.2 del TIF, sulla base delle informazioni fornite dal Cliente e ritenute utili alla determinazione dei prelievi. La determinazione dei dati di misura stimati verrà effettuata in modo tale da ridurre al minimo lo scostamento tra consumi effettivi e consumi stimati. In ogni caso, in deroga all'art. 6.6, lettera a) e b) del TIF, la fattura contabilizzerà i consumi dell'intero periodo cui si riferisce, anche in presenza di una lettura effettiva che non si estenda all'intero periodo. In tale ipotesi la fattura contabilizzerà consumi effettivi sino alla data in cui saranno disponibili dati di misura effettivi e successivamente contabilizzerà dati di misura stimati. In caso di Fornitura di gas naturale, qualora i volumi siano rilevati da gruppi di misura non dotati di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, i volumi stessi verranno adeguati mediante l'applicazione del Coefficiente di conversione dei volumi misurati per il gas naturale "C" ai sensi del RTDG. Per tutto il periodo contrattuale il Cliente si obbliga ad agevolare l'accesso al personale incaricato alla rilevazione della lettura.

6.3 Irregolare funzionamento del gruppo di misura e ricostruzione consumi.

A fronte della richiesta del Cliente di verifica del corretto funzionamento del gruppo di misura dell'energia elettrica e/o del gas, il Fornitore inoltrerà la relativa richiesta al Distributore competente. Se le verifiche dovessero rilevare una irregolarità, le spese di prova e delle riparazioni saranno a carico del Distributore competente, in caso contrario saranno a carico del Cliente a cui saranno addebitate in bolletta. Il Distributore competente, nel caso in cui all'esito di una verifica effettuata su richiesta del Cliente o per propria iniziativa, qualora il gruppo di misura risulti non perfettamente funzionante o sia bloccato, potrà ricostruire i consumi fino al momento in cui si provvede alla sua sostituzione o riparazione, il tutto in conformità a quanto previsto dalle deliberazioni ARERA n. 200/99 s.m.i., per l'energia elettrica, e n. 572/2013/R/gas s.m.i., per il gas naturale. Nel caso di ricostruzione dei consumi il Fornitore emetterà le relative fatture, addebitando ed accreditando gli importi in conformità ai dati di rettifica pervenuti da parte del Distributore competente.

Art. 6.4 Termini e modalità di pagamento. Interessi di mora.

Il Cliente si impegna a effettuare i pagamenti entro il termine indicato in fattura, che comunque non potrà essere inferiore a 20 giorni dalla data di emissione della stessa. Salvo diverso accordo tra le Parti, il pagamento delle fatture avverrà gratuitamente mediante domiciliazione bancaria attraverso la procedura di addebito diretto SEPA. Fermo l'obbligo per il Cliente di operare con sollecitudine affinché si attivi tempestivamente la procedura di domiciliazione bancaria mediante addebito diretto SEPA, il Cliente autorizza sin da ora il Fornitore ad inviare ulteriori flussi alla propria banca nel caso in cui l'attivazione di detta procedura di domiciliazione non sia andata a buon fine. Le Parti possono convenire che, in alternativa alla domiciliazione bancaria, l'effettuazione del pagamento avvenga mediante bonifico bancario o bollettino postale. Il pagamento delle fatture emesse non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione, né può essere compensato con eventuali crediti che il Cliente può vantare nei confronti del Fornitore, anche relativi ad altri contratti. In caso di ritardato pagamento delle fatture, il Cliente Business sarà tenuto, senza la necessità di formale messa in mora da parte del Fornitore, alla corresponsione degli interessi moratori sugli importi delle fatture insolite così come previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura e sino all'integrale soddisfo. Per il Cliente Domestico, dalla data di scadenza di ogni fattura saranno dovuti, senza necessità di messa in mora, gli interessi legali. Ai sensi dell'art. 1194 c.c., il Fornitore imputerà i pagamenti ricevuti a copertura preventiva degli interessi dovuti alla data del pagamento e successivamente al capitale, indipendentemente dall'eventuale diversa imputazione indicata dal Cliente. Fermo restando quanto precisato nel capoverso precedente, nel caso di Fornitura congiunta, qualora la fattura sia pagata solo parzialmente, tale pagamento verrà imputato in primo luogo alla quota dovuta per la Fornitura di gas naturale e relativi oneri accessori e/o alla quota dovuta per servizi aggiuntivi e in secondo luogo, per la eventuale parte rimanente, alla quota dovuta per la Fornitura di energia elettrica e relativi oneri accessori.

Art. 6.5 Sospensione della Fornitura per morosità del Cliente e risoluzione del Contratto.

Energia Elettrica. In caso di omesso o parziale pagamento da parte

del Cliente del corrispettivo di una o più fatture relative alla Fornitura di energia elettrica, ai sensi del TIMOE, decorsi tre giorni dalla data di scadenza del pagamento delle fatture stesse, il Fornitore potrà costituire in mora il Cliente. Tale costituzione avverrà mediante l'invio di un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata, indicante il termine ultimo entro cui il Cliente deve provvedere al pagamento delle fatture non pagate, le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento al Fornitore, nonché i costi di eventuali sospensioni e riattivazioni della Fornitura nel limite dell'ammontare previsto dall'Autorità. Il Fornitore addebiterà al Cliente le spese della diffida e degli eventuali solleciti di pagamento inviati, nonché dei relativi oneri di gestione. Decorso il termine previsto per il pagamento delle fatture non pagate, in costanza di mora, il Fornitore provvederà, non prima di ulteriori 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento di cui sopra ad inviare al Distributore la richiesta di sospensione della Fornitura di energia elettrica. Per i Clienti finali connessi in bassa tensione dotati di misuratore elettronico messo in servizio, alla richiesta di sospensione da parte del Fornitore e indirizzata al Distributore, farà seguito, dapprima, la riduzione della potenza a un livello pari al 15% del livello disponibile. Decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, e nel caso perseveri il mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della Fornitura. In ogni caso, ove il Cliente ponga in essere condotte tali da impedire la sospensione della Fornitura, il Fornitore si riserva la facoltà di chiedere al Distributore competente l'esecuzione della sospensione tramite intervento sugli impianti non nella disponibilità del Cliente, addebitando allo stesso i relativi costi. La procedura di sospensione della Fornitura per morosità di cui al presente articolo non trova applicazione per i clienti non disalimentabili di cui all'art. 23 del TIMOE.

Gas Naturale. In caso di omesso o parziale pagamento delle fatture relative alla Fornitura di Gas Naturale, ai sensi del TIMG, decorsi tre giorni dalla data di scadenza del pagamento delle fatture stesse, il Fornitore potrà costituire in mora il Cliente. Tale costituzione avverrà mediante l'invio di un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata, indicante il termine ultimo entro cui il Cliente deve provvedere al pagamento delle fatture non pagate, le modalità di pagamento e di comunicazione dell'avvenuto pagamento al Fornitore. Decorsi tre giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento indicato in raccomandata, il Fornitore avrà diritto di richiedere all'impresa distributrice la chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità. Il Fornitore addebiterà al Cliente le spese della diffida e degli eventuali solleciti di pagamento inviati nonché dei relativi oneri di gestione. La fornitura di gas potrà essere sospesa, mediante la chiusura del contatore gas e/o altro intervento tecnico equivalente. Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare la predetta sospensione, si potrà procedere all'interruzione della somministrazione di gas, che avviene mediante interventi tecnici più complessi (es. taglio colonna); in tal caso il Contratto si intenderà risolto all'atto dell'esecuzione dell'intervento. Saranno a carico del Cliente le spese per le operazioni di sospensione, di interruzione e riattivazione della somministrazione di gas, nei limiti dei costi sostenuti dal Fornitore. In caso di cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del Punto di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a trasmettere al Distributore Gas: copia delle fatture non pagate; copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente; copia della risoluzione del contratto con il Cliente e della documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del Cliente; copia del contratto di fornitura (ove disponibile) o dell'ultima fattura pagata; documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente.

Per Energia Elettrica e Gas Naturale. Il Fornitore, a fronte del pagamento da parte del Cliente moroso delle somme dovute, sempre che nel frattempo il Contratto non sia stato definitivamente risolto, si impegna a inoltrare al Distributore Elettrico e/o al Distributore Gas la richiesta di riattivazione della somministrazione, con tempi e costi previsti dalla normativa vigente.

Il Fornitore è tenuto a corrispondere al Cliente i seguenti indennizzi: 30 euro nei casi in cui, nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora, la Fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza; 20 euro nel caso in cui la Fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante, alternativamente: il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; oppure il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione di messa in mora; oppure il mancato rispetto del termine minimo di 3 giorni tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura. In tutti questi casi, al Cliente non sarà richiesto il pagamento di alcun corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della

somministrazione.

Art. 7 Responsabilità del Fornitore.

Energia Elettrica. Il Fornitore garantisce al Cliente la somministrazione dell'energia elettrica necessaria a soddisfare i fabbisogni del Cliente per il sito oggetto del Contratto. La Trasmissione e il dispacciamento dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale sono affidate alla responsabilità di Terna S.p.A., mentre la distribuzione sino al punto di prelievo del Cliente è di competenza del Distributore. Pertanto le interruzioni temporanee, totali o parziali della Fornitura di energia elettrica, che non siano imputabili a fatto del Fornitore, non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento da parte del Fornitore stesso, né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto. Problemi tecnici concernenti la consegna dell'energia elettrica fornita quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, variazioni della tensione o frequenza, della forma d'onda, microinterruzioni, interruzioni della continuità della Fornitura o del servizio di trasporto, buchi di tensione e, in generale, anomalie derivanti dalla gestione del collegamento degli impianti del Cliente alla rete elettrica, restano di competenza del gestore della rete a cui i siti sono collegati e pertanto il Fornitore non risponde degli eventuali danni conseguenti. I misuratori sono di proprietà dei Distributori, ai quali compete ogni decisione in merito alla tipologia, alle caratteristiche tecniche e alla posizione. Il Cliente è il depositario dei misuratori ed è responsabile della loro conservazione e integrità, con obbligo di preservarli da manomissioni o danneggiamenti. A tale fine il Cliente dichiara e garantisce che gli impianti di sua pertinenza relativi al sito di Fornitura sono conformi alla normativa in materia. Il Fornitore, qualora emergano irregolarità o manomissioni negli impianti e apparecchiature del Cliente, nonché in caso di appropriazione fraudolenta dell'energia elettrica, può sospendere la Fornitura, anche senza preavviso, senza che il Cliente abbia diritto a indennizzi o risarcimenti.

Gas Naturale. Le parti concordano di assumere come valide le determinazioni dei parametri di controllo della qualità effettuate dal trasportatore su rete nazionale, sulla base delle vigenti normative di settore. Il gas viene fornito al Punto di riconsegna alla pressione resa disponibile dal Distributore sulla rete di distribuzione, compatibilmente con le condizioni di esercizio dell'impianto di distribuzione. Il Fornitore non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile in caso di diminuzione o limitazione della pressione di somministrazione del gas riconducibile all'esercizio dell'impianto di distribuzione. I misuratori sono di proprietà dei Distributori, ai quali compete ogni decisione in merito alla tipologia, alle caratteristiche tecniche e alla posizione. Nel caso in cui, per effetto di modifiche ambientali, i misuratori vengano a trovarsi in un luogo ritenuto per qualsiasi ragione pericoloso o inadatto, il soggetto proprietario avrà la facoltà di imporre il cambiamento della posizione, a spese del Cliente. I misuratori sono collocati nel luogo e nella posizione più idonei stabiliti dal Distributore e muniti di apposito sigillo di garanzia. Il Cliente è il depositario dei misuratori ed è responsabile della loro conservazione e integrità, con obbligo di preservarli da manomissioni o danneggiamenti. Pertanto, il Cliente sarà responsabile, manlevando il Fornitore, degli eventuali danni, alterazioni o manomissioni arrecati ai misuratori, anche se dovuti a cause esterne o ad atti di terzi, ed è tenuto a rimborsare le spese sostenute per la sostituzione. In caso di guasti ai misuratori, il Cliente deve darne immediata comunicazione al Fornitore affinché egli possa attuare gli interventi necessari ed effettuare i conguagli dei consumi. La rimozione o lo spostamento dei misuratori, la manomissione dei sigilli e qualunque altra alterazione, nonché l'effettuazione di prelievi fraudolenti attribuiranno al Fornitore il diritto di sospendere la Fornitura, oltre che a risolvere il Contratto, richiedendo al Cliente il pagamento dei consumi effettuati abusivamente e il rimborso delle spese sostenute per la sostituzione. Le parti degli impianti interni poste tra il misuratore e gli apparecchi di utilizzazione sono di proprietà del Cliente e debbono essere conformi alla normativa vigente, pena l'esclusiva responsabilità del Cliente stesso. Il Fornitore è esente da responsabilità per incidenti e danni, di qualsiasi natura, che avvengano a valle del punto di consegna. Il Cliente è tenuto a corrispondere al Fornitore i corrispettivi dovuti anche per eventuali dispersioni o perdite degli impianti.

Art. 8 Recesso dal Contratto.

Sia il Cliente che il Fornitore hanno facoltà di recedere dal Contratto dandone comunicazione all'altra parte secondo le modalità e le tempistiche indicate nella Del. ARERA n. 302/2016/R/Com.

Recesso del Cliente. Il Cliente ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal Contratto con un preavviso di durata pari a quanto stabilito dall'Autorità. Nel caso in cui il recesso sia manifestato al fine di cambiare fornitore, il Fornitore deve ricevere la relativa comunicazione da parte del fornitore entrante, con le modalità definite dall'Autorità, entro e non oltre il giorno 10 del mese precedente la data di cambio fornitore. Nel caso in cui il diritto di recesso sia manifestato senza il fine di cambiare

fornitore, ma ai fini di cessazione della fornitura, il Cliente potrà recedere inviando direttamente raccomandata A.R. o Pec al Fornitore con un termine di preavviso di un mese e con decorrenza dalla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. In caso di recesso manifestato ai fini di cessazione della fornitura, il Fornitore si riserva la facoltà di richiedere al Cliente l'invio di apposita modulistica, qualora la relativa richiesta non renda certa l'identità del richiedente o la natura della richiesta stessa. In caso di mancato rispetto, in tutto o in parte, del periodo di preavviso di cui sopra, il Cliente sarà tenuto al pagamento in favore del Fornitore di una penale di importo pari al prodotto della componente della quota energia elettrica e/o gas naturale - calcolata come media giornaliera sugli ultimi dodici mesi di Fornitura o, in caso di minore durata della Fornitura, calcolata come media giornaliera del periodo trascorso dall'inizio della Fornitura - moltiplicata per il numero di giorni di mancato preavviso.

Recesso del Fornitore. Il Fornitore ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal Contratto con un preavviso di sei mesi decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di ricezione da parte del Cliente della comunicazione di recesso del Fornitore inviata a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC.

Art. 9 Clausola risolutiva espressa.

Il Fornitore avrà facoltà, previa comunicazione scritta, di considerare automaticamente risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. il presente Contratto qualora durante l'esecuzione del Contratto venga meno in capo al Cliente anche uno solo dei requisiti di cui all'art. 1.3. e segnatamente:

- vengano rilevate morosità a carico del Cliente relative a rapporti di Fornitura pregressi;
- il Cliente risulti "cattivo pagatore" e/o sia registrato negli elenchi "sull'affidabilità e puntualità dei pagamenti" istituiti dall'ARERA;
- qualora la società preposta eventualmente ad assicurare i crediti del Fornitore derivanti dal Contratto, revochi l'assicurazione per il Cliente e il Cliente non si renda disponibile a prestare garanzia fidejussoria per un importo pari al valore stimato di tre mesi di Fornitura, entro il termine indicato nella richiesta avanzata dal Fornitore;
- venga revocata da parte del Cliente la procedura di addebito diretto SEPA relativamente al pagamento delle fatture;
- mancata costituzione o ricostituzione del deposito cauzionale, salvo differente accordo scritto tra le Parti;
- la valutazione del rischio creditizio effettuata da aziende di comprovata esperienza, attive nel mercato e di cui il Fornitore si avvale, sia negativa;
- nel caso di mancato puntuale pagamento anche di una sola fattura, anche senza previa costituzione in mora.

Qualora, terminato il rapporto contrattuale per qualsiasi evento (decorrenza, risoluzione, recesso, eccessiva onerosità, forza maggiore ecc.) il PDR resti nella titolarità del Fornitore per il servizio di Distribuzione Locale, il Fornitore stesso provvederà alla richiesta di sospensione della Fornitura e successiva cessazione amministrativa. Il Cliente moroso non può pretendere il risarcimento danni derivanti dalla sospensione della fornitura e dalla risoluzione di diritto del contratto.

Art. 10 Eccessiva onerosità sopravvenuta.

Ove nel corso della durata del presente Contratto si verificano eventi imprevisi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi bellici, catastrofi naturali, crisi finanziarie internazionali, crisi geopolitiche del settore energetico, provvedimenti delle Autorità o delle Organizzazioni Mondiali dei produttori delle fonti d'energia ovvero si verifichi una delle situazioni di seguito elencate:

- la sopravvenienza di regolamentazioni o modificazioni del quadro normativo, regolamentare e tariffario;
- mutamento, senza responsabilità da parte del Fornitore, dei termini delle condizioni di approvvigionamento da parte del Fornitore;
- variazione rispetto all'anno precedente di Fornitura delle procedure di assegnazione di capacità di interconnessione con l'estero;
- variazione delle coperture del rischio associato ai differenziali di prezzo tra zone del mercato elettrico italiano;
- variazione in relazione a quanto previsto dal D.M 13/12/2005 delle condizioni economiche e delle procedure di assegnazione dei diritti per l'energia elettrica di cui al D.M. 27/11/2000;

il tutto con modalità tali da determinare un notevole aumento dei costi di approvvigionamento delle materie prime e dell'energia e/o del gas naturale con conseguente grave alterazione del rapporto originario tra le reciproche prestazioni corrispettive, il Fornitore, ai sensi dell'art. 1467 c.c. ("Contratto con prestazioni corrispettive"), potrà, mediante lettera raccomandata A.R., domandare la risoluzione del Contratto con gli effetti di cui all'art. 1458 c.c. ("Effetti della risoluzione"). Ferme le ordinarie ipotesi di variazione delle condizioni economiche e quanto previsto in merito alle integrazioni e modifiche del Contratto, in alternativa alla immediata risoluzione del Contratto, se e in quanto sia possibile

mantenere in essere la Fornitura, e al fine di evitare la risoluzione, il Fornitore, nei casi di eccessiva onerosità sopravvenuta, potrà offrire al Cliente di modificare le condizioni economiche del Contratto attivando la procedura prevista dall'articolo 11 delle presenti CGF.

Art. 11 Integrazioni, cessione e modifiche del Contratto.

Si intendono automaticamente inserite nel Contratto eventuali condizioni obbligatoriamente imposte dalla legge o da provvedimenti di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti. Qualora, a seguito di provvedimenti di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti o comunque per altri motivi si renda necessaria od opportuna l'integrazione del Contratto o la sostituzione di una o più clausole, il Fornitore provvederà a formulare le conseguenti clausole integrative o modificative. In tali ipotesi, il Fornitore avrà facoltà, per giustificato motivo, di comunicare al Cliente eventuali modifiche delle presenti condizioni generali e delle condizioni tecnico-economiche della Fornitura: tale comunicazione avverrà in forma scritta (cartacea o digitale) mediante specifica comunicazione con un preavviso non inferiore a tre mesi decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della suddetta comunicazione da parte del Cliente stesso. Il Cliente, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, avrà facoltà di comunicare mediante raccomandata A.R. la propria mancata accettazione delle modifiche proposte dal Fornitore. La comunicazione di mancata accettazione sarà considerata quale recesso dal Contratto. Il recesso avrà effetto senza oneri per il Cliente entro trenta giorni dal ricevimento della relativa raccomandata, il tutto, in ogni caso, compatibilmente con i tempi tecnici necessari per formalizzare e rendere efficace la cessazione della Fornitura nei rapporti con il Distributore competente e il gestore della rete. In caso di recesso, sino al termine della Fornitura rimarranno ferme le condizioni precedentemente pattuite. In caso di mancata comunicazione nei termini di cui sopra, si intenderanno espressamente accettate dal Cliente le nuove condizioni così comunicate. Il Cliente finale di gas naturale avente diritto al servizio di tutela ha, in alternativa alla facoltà di recedere, la facoltà di essere fornito dal medesimo esercente alle condizioni economiche e contrattuali del servizio regolato. In tale caso la richiesta in forma scritta del Cliente dovrà essere esercitata con le modalità e i termini di cui alla comunicazione di recesso. Il Cliente consente fin d'ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra società abilitata a concludere contratti per la Fornitura di Energia Elettrica e/o Gas Naturale a clienti idonei, fermo restando che la cessione non comporterà comunque un aggravio di costi per il Cliente o comunque condizioni meno favorevoli.

Art. 12 Sospensione e interruzione per cause di forza maggiore.

Il Fornitore non è responsabile per sospensione o interruzione della Fornitura causate da eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti della Pubblica Autorità, scioperi, stato di guerra, qualsiasi altra causa al di fuori del proprio controllo, compresa l'indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell'energia elettrica e gas naturale, anche per inadempienza verso il Cliente di Terna S.p.A., del Distributore o del Trasportatore, salvo che la causa dell'inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze del Fornitore.

Art. 13 Diritto di ripensamento previsto per il Cliente Consumatore e per il Condominio.

Il Cliente Consumatore può esercitare il diritto di ripensamento (da intendersi come il diritto di recesso ai sensi dell'art. 52 e ss. del Codice del Consumo) dal Contratto senza oneri entro 14 giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto, come indicato all'art. 1.2 delle presenti CGF. L'esecuzione del contratto verrà avviata solo una volta trascorso il predetto periodo di 14 giorni. Qualora venga richiesta esplicitamente l'esecuzione immediata del Contratto, il Cliente potrà ugualmente esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto e, in tali casi, il Cliente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore gli importi relativi ai costi sostenuti, così come indicati dal Fornitore al momento della richiesta del servizio da parte del Cliente. Ai fini dell'esercizio del diritto di ripensamento il Cliente Consumatore dovrà inviare una comunicazione, contenente una dichiarazione esplicita, a mezzo di lettera raccomandata A/R a ILLUMIA S.p.A., Via de' Carracci 69/2, 40129 Bologna, o un fax al n. 051.0404055 o un'email a servizioclienti@illumia.it. Per esercitare il diritto di ripensamento il Cliente può utilizzare l'apposito modello presente sul sito www.illumia.it o riportato nella nota informativa.

Art. 14 Diritto di cessione dei crediti.

Il Fornitore si riserva la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente Contratto, impegnandosi sin d'ora il Cliente ad accettare detta cessione. In tale caso la cessione si estenderà a tutti gli accessori dei crediti stessi e alle garanzie che dovessero eventualmente assistere le obbligazioni del Cliente. Della avvenuta cessione verrà data al Cliente

comunicazione mediante raccomandata A.R. che indicherà anche il destinatario dei pagamenti e la decorrenza degli stessi.

Art. 15 Imposte e tasse.

Tutti i corrispettivi previsti dal Contratto ed inerenti la Fornitura sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future, i cui oneri sono a carico del Cliente salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dal Contratto, a carico del Fornitore, e senza facoltà di rivalsa. Le imposte e tasse relative alla Fornitura elettrica e gas naturale sono dettagliatamente descritte sul sito www.illumia.it. Il Contratto non è soggetto a registrazione.

Art. 16 Richiesta informazioni - reclami - indennizzi. Procedura di conciliazione.

Per qualsiasi informazione inerente il presente Contratto, il Cliente può rivolgersi ai recapiti indicati nelle CTE, in bolletta, nel sito del Fornitore e in calce al presente documento. Eventuali reclami inerenti il servizio dovranno essere inviati per iscritto ai recapiti del Fornitore riportati nelle CTE, in bolletta, nel sito del Fornitore e in calce al presente documento. Il Fornitore si impegna ad applicare gli indennizzi automatici previsti dall'ARERA con il TIOV per i casi di mancato rispetto dei livelli di qualità commerciale previsti dalla stessa e di cui alla delibera 67/2013/R/Com per i casi di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e di sospensione della fornitura, il tutto nella misura indicata nella Informativa sui livelli specifici di qualità commerciale. Ai sensi del TICO, qualora il Cliente intenda proporre una domanda giudiziale nei confronti del Fornitore, l'esperimento del tentativo di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità, ovvero presso i diversi organi di risoluzione extragiudiziale delle controversie a ciò deputati, è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Illumia si impegna a partecipare a ogni procedura attivata presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità. L'attivazione della procedura è gratuita e la relativa domanda di conciliazione può essere presentata telematicamente sul sito web del Servizio Conciliazione, solamente dopo avere inviato un reclamo scritto al Fornitore e questi abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente oppure siano decorsi 50 giorni dall'invio del predetto reclamo.

Art. 17 Riferimenti normativi.

I principali riferimenti normativi citati nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura e nei relativi allegati sono i seguenti: Codice Privacy; D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.; D. Lgs. n. 231/2002 "Attuazione della Direttiva relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali"; Codice del Consumo; D. Lgs. n. 206/2005 e s.m.i.; Piano Casa; D.L. n. 47/2014, convertito con L. 80/2014. Tutte le Deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) sono pubblicate sul sito Internet dell'Autorità all'indirizzo: www.arera.it

Art. 18 Protocollo di autoregolazione.

ILLUMIA adotta uno specifico protocollo di autoregolazione ai sensi della Del. ARERA 228/2017/R/com, comprensivo altresì delle procedure di ripristino, visibile sul sito www.illumia.it e ivi scaricabile integralmente.

Art. 19 Assicurazioni clienti finali Gas.

Il Fornitore informa il Cliente che chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione ARERA 225/2016/R/gas. Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro, si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it.

Art. 20 Legge applicabile e foro competente.

La legge applicabile al Contratto è quella italiana. Per ogni controversia inerente la validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del Contratto, non risolta con l'accordo diretto tra le Parti o tramite il tentativo di conciliazione di cui all'art. 16 delle presenti CGF, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna per i contratti conclusi con un Cliente Business; in caso di Cliente Domestico o Condominio, il Foro del luogo di residenza o domicilio del Cliente medesimo.

Art. 21 Trattamento dati personali

I dati personali forniti dal Cliente al Fornitore ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, o di cui comunque il Fornitore entri in possesso, sono trattati in conformità alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali. Il testo completo ed aggiornato dell'informativa sul trattamento dei dati personali è consegnato all'interessato insieme alla documentazione contrattuale.

Rev. 01.03.2018